



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO** l'articolo 1475, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.120 del 13 giugno 2018;
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari del Gabinetto del Ministro M\_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, M\_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018 e M\_D GUDC REG2018 0051402 in data 22 dicembre 2018 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata dal Brig. Ca. C.S. Antonio SERPI finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*S.I.M. Carabinieri - Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri*";
- ESAMINATI** l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Associazione;
- TENUTO CONTO** che il sodalizio si propone di:
- raccogliere l'adesione del solo personale in servizio, compreso quello in ausiliaria, di ogni ruolo e categoria dell'Arma dei carabinieri;
  - rappresentare, promuovere, tutelare in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali dei Carabinieri di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;
  - partecipare a tutte le fasi della contrattazione, prevedendo altresì la possibilità di intervenire in quelle di "*contrattazione articolata sul territorio, nel caso in cui venga eventualmente introdotta per legge*",
- RILEVATO** che il sodalizio:
- esclude dalle competenze e finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
  - si dichiara estraneo alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello;
  - dichiara che non aderirà ad altre associazioni sindacali non militari facendone divieto anche ai suoi iscritti;

– è finanziato dalle sole quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale;

**VISTI**

i pareri favorevoli alla concessione dell'assenso ministeriale forniti dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

**RITENUTI**

condivisibili i suddetti pareri;

**RITENUTO**


che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l'assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le suddette direttive del Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

**D E C R E T A**

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "S.I.M. Carabinieri - Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri" è accolta.

Roma li 10 GEN. 2019

IL MINISTRO



\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del dPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).